

**SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO  
AI PROBLEMI MONETARI**

Bruxelles, addì 22 gennaio 1972

Signor G. THORN  
Ministro degli affari esteri del  
Granducato del Lussemburgo

Eccellenza,

1. Nella sessione ministeriale della conferenza in data 7 giugno 1971 è stato concordato che la dichiarazione da me fatta nella stessa sessione sui problemi monetari formi oggetto di uno scambio di lettere allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Pertanto mi prego ora di confermare che nella suddetta sessione ho fatto la seguente dichiarazione:

« a) Siamo disposti a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale degli averi ufficiali in sterline dopo l'adesione.

b) Saremo pronti a discutere, dopo l'adesione alle Comunità, quali misure potranno essere idonee ad attuare un allineamento progressivo delle caratteristiche e pratiche esterne relative alla sterlina su quelle delle altre monete della Comunità, nell'ambito dei progressi verso l'instaurazione dell'unione economica e monetaria nella Comunità ampliata, e siamo convinti che la sterlina ufficiale (\*) potrà essere trattata in modo da permetterci di partecipare pienamente alla realizzazione di tali progressi.

c) Nel frattempo condurremo le nostre politiche nella prospettiva di stabilizzare gli averi ufficiali in sterline in modo compatibile con tali obiettivi a lungo termine.

d) Spero che la Comunità riterrà che la presente dichiarazione regoli in modo soddisfacente la questione della sterlina e i problemi connessi, in modo che restino da stabilire nel corso dei negoziati soltanto gli accomodamenti che consentano al Regno Unito di conformarsi alle direttive relative ai movimenti di capitali adottate a norma del trattato di Roma ».

2. Nella stessa sessione del 7 giugno la delegazione della Comunità si è dichiarata d'accordo su tale dichiarazione.

3. Mi risulta che le delegazioni del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia hanno pure espresso il loro accordo sulla dichiarazione di cui sopra quale confermata con la presente lettera.

---

(\*) Per « sterlina ufficiale » si intende « averi ufficiali in sterline ».

4. Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunità nonché dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui sopra.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia altissima considerazione.

G. RIPPON  
Chancellor of the Duchy of Lancaster

Bruxelles, addì 22 gennaio 1972

Signor G. RIPPON  
Cancelliere del Ducato di Lancaster

Eccellenza,

con lettera in data odierna Ella mi ha fatto la seguente comunicazione:

« 1. Nella sessione ministeriale della conferenza in data 7 giugno 1971 è stato concordato che la dichiarazione da me fatta nella stessa sessione sui problemi monetari formi oggetto di uno scambio di lettere allegato all'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati. Pertanto mi prego ora di confermare che nella suddetta sessione ho fatto la seguente dichiarazione:

” a) Siamo disposti a prendere in considerazione una riduzione ordinata e graduale degli averi ufficiali in sterline dopo l'adesione.

b) Saremo pronti a discutere, dopo l'adesione alle Comunità, quali misure potranno essere idonee ad attuare un allineamento progressivo delle caratteristiche e pratiche esterne relative alla sterlina su quelle delle altre monete della Comunità, nell'ambito dei progressi verso l'instaurazione dell'unione economica e monetaria nella Comunità ampliata, e siamo convinti che la sterlina ufficiale (\*) potrà essere trattata in modo da permetterci di partecipare pienamente alla realizzazione di tali progressi.

c) Nel frattempo condurremo le nostre politiche nella prospettiva di stabilizzare gli averi ufficiali in sterline in modo compatibile con tali obiettivi a lungo termine.

d) Spero che la Comunità riterrà che la presente dichiarazione regoli in modo soddisfacente la questione della sterlina e i problemi connessi, in modo che restino da stabilire nel corso dei negoziati soltanto gli accomodamenti che consentano al Regno Unito di conformarsi alle direttive relative ai movimenti di capitali adottate a norma del trattato di Roma ”.

(\*) Per « sterlina ufficiale » si intende « averi ufficiali in sterline ».

2. Nella stessa sessione del 7 giugno la delegazione della Comunità si è dichiarata d'accordo su tale dichiarazione.

3. Mi risulta che le delegazioni del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia hanno pure espresso il loro accordo sulla dichiarazione di cui sopra quale confermata con la presente lettera.

4. Le sarei grato se volesse cortesemente accusare ricevuta della presente lettera e confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunità nonché dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui sopra. »

Mi prego accusare ricevuta di tale comunicazione e di confermare l'accordo dei governi degli Stati membri della Comunità e dei governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno di Norvegia sulla dichiarazione di cui al paragrafo 1 della Sua lettera.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia altissima considerazione.

G. THORN

Ministre des Affaires étrangères  
du Grand-Duché de Luxembourg

P. HARMEL

Ministre des Affaires Étrangères  
du Royaume de Belgique  
Minister van Buitenlandse Zaken  
van het Koninkrijk België

P. J. HILLERY

Aire Gnóthaí Eachtracha na  
hÉireann

I. NORGAARD

Kongeriget Danmarks  
udenrigsøkonomiminister

A. MORO

Ministro per gli affari esteri  
della Repubblica italiana

W. SCHEEL

Bundesminister des Auswärtigen  
der Bundesrepublik Deutschland

W. K. N. SCHMELZER

Minister van Buitenlandse Zaken  
van het  
Koninkrijk der Nederlanden

M. SCHUMANN

Ministre des Affaires Étrangères  
de la République française

A. CAPPELEN

Kongeriket Norges utenriksminister

ATTO FINALE

I Plenipotenziari

di Sua Maestà il Re dei Belgi,  
di Sua Maestà la Regina di Danimarca,  
del Presidente della Repubblica federale di Germania,  
del Presidente della Repubblica francese,  
del Presidente dell'Irlanda,  
del Presidente della Repubblica italiana,  
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,  
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,  
di Sua Maestà il Re di Norvegia,  
di Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  
del Nord,

e il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal suo Presidente,

Riuniti a Bruxelles, il ventidue gennaio millenovecentosettantadue, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica,

hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunità europee e gli Stati che hanno chiesto di aderire a tali Comunità:

- I. il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica;
- II. l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati;
- III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati;
  - A. Allegato I. elenco di cui all'articolo 29 dell'atto di adesione,
  - Allegato II. elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione,
  - Allegato III. elenco dei prodotti di cui agli articoli 32, 36 e 39 dell'atto di adesione (EURATOM),

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- |                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Allegato         | IV.   | elenco dei prodotti di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione (prodotti del Commonwealth che sono oggetto di margini di preferenze convenzionali nel Regno Unito),                               |
| Allegato         | V.    | elenco di cui all'articolo 107 dell'atto di adesione,   |
| Allegato         | VI.   | elenco dei paesi di cui all'articolo 109 dell'atto di adesione ed al protocollo n. 22,  |
| Allegato         | VII.  | elenco di cui all'articolo 133 dell'atto di adesione,   |
| Allegato         | VIII. | elenco di cui all'articolo 148, paragrafo 1, dell'atto di adesione,   |
| Allegato         | IX.   | elenco di cui all'articolo 148, paragrafo 2, dell'atto di adesione,   |
| Allegato         | X.    | elenco di cui all'articolo 150 dell'atto di adesione,   |
| Allegato         | XI.   | elenco di cui all'articolo 152 dell'atto di adesione;   |
|                  |       |   |
| B. Protocollo n. | 1     | concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti,  |
| Protocollo n.    | 2     | concernente le Faeröer,   |
| Protocollo n.    | 3     | concernente le Isole Normanne e l'isola di Man,   |
| Protocollo n.    | 4     | concernente la Groenlandia,   |
| Protocollo n.    | 5     | concernente lo Svalbard (Spitzberg),  |
| Protocollo n.    | 6     | concernente talune restrizioni quantitative che interessano l'Irlanda e la Norvegia,  |
| Protocollo n.    | 7     | concernente l'importazione di autoveicoli e l'industria del montaggio in Irlanda,   |
| Protocollo n.    | 8     | concernente il fosforo della sottovoce 28.04 C IV della tariffa doganale comune,  |
| Protocollo n.    | 9     | concernente l'ossido e l'idrossido di alluminio (allumina) della sottovoce 28.20 A della tariffa doganale comune,   |
| Protocollo n.    | 10    | concernente gli estratti per concia di mimosa della sottovoce 32.01 A della tariffa doganale comune e gli estratti per concia di castagno della sottovoce ex 32.01 C della tariffa doganale comune, |
| Protocollo n.    | 11    | concernente i legni compensati della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune,   |
| Protocollo n.    | 12    | concernente le paste per carta della sottovoce 47.01 A II della tariffa doganale comune   |

## VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Protocollo n. 13    concernente la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune,
- Protocollo n. 14    concernente il piombo greggio della sottovoce 78.01 A della tariffa doganale comune,
- Protocollo n. 15    concernente lo zinco greggio della sottovoce 79.01 A della tariffa doganale comune,
- Protocollo n. 16    concernente gli scambi di prodotti agricoli,
- Protocollo n. 17    concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori di zucchero indicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero,
- Protocollo n. 18    concernente l'importazione nel Regno Unito di burro e formaggio provenienti dalla Nuova Zelanda,
- Protocollo n. 19    concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali,
- Protocollo n. 20    concernente l'agricoltura norvegese,
- Protocollo n. 21    concernente il regime della pesca per la Norvegia,
- Protocollo n. 22    concernente le relazioni tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille,
- Protocollo n. 23    concernente l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, del sistema delle preferenze generalizzate applicato dalla Comunità economica europea,
- Protocollo n. 24    concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- Protocollo n. 25    concernente gli scambi di cognizioni con la Danimarca nel campo dell'energia nucleare,
- Protocollo n. 26    concernente gli scambi di cognizioni con l'Irlanda nel campo dell'energia nucleare,
- Protocollo n. 27    concernente gli scambi di cognizioni con la Norvegia nel campo dell'energia nucleare,
- Protocollo n. 28    concernente gli scambi di cognizioni con il Regno Unito nel campo dell'energia nucleare,
- Protocollo n. 29    concernente l'accordo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica,
- Protocollo n. 30    concernente l'Irlanda;

C. Scambio di lettere relativo alle questioni monetarie;

D. I testi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati o completati, in lingua inglese, danese, irlandese e norvegese.

I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 22 gennaio 1972 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale:

1. Dichiarazione comune concernente la Corte di giustizia,
2. Dichiarazione comune concernente le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,
3. Dichiarazione comune relativa alla pesca,
4. Dichiarazione comune d'intenzioni concernente lo sviluppo delle relazioni commerciali con Ceylon, l'India, la Malaysia, il Pakistan e Singapore,
5. Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori.

I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente atto finale:

Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.

I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che è stato raggiunto alla conferenza tra le Comunità europee e gli Stati che hanno chiesto l'adesione a tali Comunità e che è allegato al presente atto finale.

Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni:

1. Dichiarazione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine « cittadini »,
2. Dichiarazioni concernenti lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda,
3. Dichiarazioni concernenti il latte liquido, le carni suine e le uova,
4. Dichiarazione concernente il sistema di fissazione dei prezzi agricoli della Comunità,
5. Dichiarazioni concernenti le attività agricole nelle regioni montane.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Til Bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne Slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures en bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gelomachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben geplaatst.

Tii bekreftelse herav har nedenstaende befullmektigede undertegnet denne Sluttakt.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende januar nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Januar neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels this twenty-second day of January in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux janvier mil neuf cent soixante-douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an dóú lá is fiche d'Eanáir míle naoi gcéad seachtó a dó.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue gennaio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste januari negentienhonderdtweeënzeventig.

Utfærdiget i Brussel den tjueandre januar nitten hundre og syttito.

G. Eyskens  
P. Harmel  
J. van der Meulen

J. Otto Krag  
J. Norgaard  
J. Christensen

W. Scheel  
H. G. Sachs

Maurice Schumann  
J. M. Boegner

Pádraig Ó hIrighele  
Seán Ó Loinsigh

Colombo  
Aldo Moro  
Bombassei de Vettor

G. Thorn  
J. Dondelinger

W. K. N. Schmelzer  
Th. Westerterp  
Sassen

Trygve Bratteli  
A. Cappelen  
S. Chr. Sommerfelt

Edward Heath  
Alec Douglas-Home  
Geoffrey Rippon

G. Thorn

DICHIARAZIONE COMUNE  
CONCERNENTE LA CORTE DI GIUSTIZIA

Le misure complementari che potrebbero rivelarsi necessarie in conseguenza dell'adesione dei nuovi Stati membri dovrebbero essere adottate dal Consiglio che, a richiesta della Corte, potrebbe portare a quattro il numero degli avvocati generali ed adattare l'articolo 32, terzo comma, del trattato CECA, l'articolo 165, terzo comma, del trattato CEE e l'articolo 187, terzo comma, del trattato CEEA.

DICHIARAZIONE COMUNE  
CONCERNENTE LE ZONE DI SOVRANITÀ  
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD A CIPRO

Il regime applicabile alle relazioni tra la Comunità economica europea e le zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro sarà determinato nel contesto di un eventuale accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro.

DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA AL SETTORE DELLA PESCA

1. Le istituzioni della Comunità economica europea esamineranno i problemi del settore delle farine e degli oli di pesce allo scopo di adottare le misure che potrebbero rivelarsi necessarie in detto settore per quanto riguarda la materia prima utilizzata. Tali misure dovranno rispondere alle esigenze della protezione e di uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare, evitando la creazione o il mantenimento di unità di produzione insufficientemente redditizie.

2. L'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o congelati non deve avere l'effetto di escludere alcun metodo di commercializzazione e, inversamente, alcun metodo deve ostacolare l'applicazione di dette norme; è in questo spirito che le istituzioni della Comunità economica europea potranno risolvere, al momento opportuno, i problemi che potrebbero presentarsi.

3. La Comunità economica europea è consapevole dell'importanza delle esportazioni norvegesi di prodotti della pesca nei paesi terzi, che, come le altre esportazioni della Comunità, sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2142/70.

4. Rimane inteso che la legge norvegese del 18 dicembre 1970 sulla « commercializzazione del pesce proveniente dalle industrie di trasformazione » sarà sottoposta quanto prima ad uno studio approfondito, onde si possa stabilire a quali condizioni essa potrà essere applicata, nel quadro delle disposizioni del diritto comunitario.

DICHIARAZIONE COMUNE D'INTENZIONI

CONCERNENTE LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI  
CON CEYLON, L'INDIA, LA MALAYSIA, IL PAKISTAN E SINGAPORE

Ispirata dalla volontà di estendere e rafforzare le relazioni commerciali ~~senza~~ ~~nei~~ ~~paesi~~ ~~indipendenti~~ ~~in~~ ~~via~~ ~~di~~ ~~sviluppo~~ ~~del~~ ~~Commonwealth~~ ~~situati~~ ~~in~~ ~~Asia~~ ~~(Ceylon,~~ ~~India,~~ ~~Malaysia,~~ ~~Pakistan~~ ~~e~~ ~~Singapore),~~ ~~la~~ ~~Comunità~~ ~~econo-~~ ~~mica~~ ~~europea~~ ~~è~~ ~~disposta,~~ ~~dal~~ ~~momento~~ ~~dell'adesione,~~ ~~ad~~ ~~esaminare~~ ~~con~~ ~~detti~~ ~~paesi~~ ~~i~~ ~~problemi~~ ~~che~~ ~~potrebbero~~ ~~porsi~~ ~~nel~~ ~~settore~~ ~~commerciale~~ ~~per~~ ~~ricercare~~ ~~soluzioni~~ ~~appropriate,~~ ~~prendendo~~ ~~in~~ ~~considerazione~~ ~~la~~ ~~portata~~ ~~del~~ ~~sistema~~ ~~delle~~ ~~preferenze~~ ~~tariffarie~~ ~~generalizzate~~ ~~nonché~~ ~~la~~ ~~situazione~~ ~~dei~~ ~~paesi~~ ~~in~~ ~~via~~ ~~di~~ ~~sviluppo~~ ~~situati~~ ~~nella~~ ~~stessa~~ ~~regione.~~

La questione delle esportazioni di zucchero dall'India verso la Comunità dopo la scadenza, al 31 dicembre 1974, del termine di validità dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero dovrà essere risolta dalla Comunità alla luce della presente dichiarazione d'intenzioni e tenendo conto delle disposizioni che potranno essere adottate in merito alle importazioni di zucchero dai paesi indipendenti del Commonwealth indicati nel protocollo n. 22 ~~con-~~ ~~cernente~~ ~~le~~ ~~relazioni~~ ~~tra~~ ~~la~~ ~~Comunità~~ ~~economica~~ ~~europea~~ ~~e~~ ~~gli~~ ~~Stati~~ ~~africani~~ ~~ma-~~ ~~gascio~~ ~~associati,~~ ~~nonché~~ ~~i~~ ~~paesi~~ ~~indipendenti~~ ~~in~~ ~~via~~ ~~di~~ ~~sviluppo~~ ~~del~~ ~~Commonwealth~~ ~~situati~~ ~~in~~ ~~Africa,~~ ~~nell'Oceano~~ ~~Indiano,~~ ~~nell'Oceano~~ ~~Pacifico~~ ~~e~~ ~~nelle~~ ~~Antille.~~

DICHIARAZIONE COMUNE

CONCERNENTE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

L'ampliamento della Comunità potrebbe comportare talune difficoltà per ~~la~~ ~~sumazione~~ ~~sociale~~ ~~in~~ ~~uno~~ ~~o~~ ~~più~~ ~~Stati~~ ~~membri~~ ~~per~~ ~~quanto~~ ~~concerne~~ ~~l'appli-~~ ~~cazione~~ ~~delle~~ ~~disposizioni~~ ~~relative~~ ~~alla~~ ~~libera~~ ~~circolazione~~ ~~dei~~ ~~lavoratori.~~

~~TA~~ ~~Stati~~ ~~membri~~ ~~dichiarano~~ ~~di~~ ~~riservarsi,~~ ~~qualora~~ ~~si~~ ~~presentassero~~ ~~dif-~~ ~~fici~~ ~~di~~ ~~tale~~ ~~natura,~~ ~~di~~ ~~adire~~ ~~le~~ ~~istituzioni~~ ~~della~~ ~~Comunità~~ ~~onde~~ ~~ottenere~~ ~~una~~ ~~soluzione~~ ~~del~~ ~~problema~~ ~~in~~ ~~conformità~~ ~~delle~~ ~~disposizioni~~ ~~dei~~ ~~trattati~~ ~~che~~ ~~istituiscono~~ ~~le~~ ~~Comunità~~ ~~europee~~ ~~e~~ ~~delle~~ ~~disposizioni~~ ~~adottate~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~loro~~ ~~applicazione.~~

DICHIARAZIONE

DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE A BERLINO DELLA DECISIONE RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E DEL TRATTATO RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E ALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA.

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto ~~di~~ ~~dichiarare,~~ ~~al~~ ~~momento~~ ~~della~~ ~~presa~~ ~~di~~ ~~effetto~~ ~~dell'adesione~~ ~~alla~~ ~~Comunità~~ ~~europea~~ ~~del~~ ~~carbone~~ ~~e~~ ~~dell'acciaio~~ ~~del~~ ~~Regno~~ ~~di~~ ~~Danimarca,~~ ~~dell'Irlanda,~~ ~~del~~ ~~Regno~~ ~~di~~ ~~Norvegia~~ ~~e~~ ~~del~~ ~~Regno~~ ~~Unito~~ ~~di~~ ~~Gran~~ ~~Bretagna~~ ~~e~~ ~~Irlanda~~ ~~del~~ ~~Nord,~~ ~~e~~ ~~all'atto~~ ~~del~~ ~~deposito~~ ~~del~~ ~~suo~~ ~~strumento~~ ~~di~~ ~~ratifica~~ ~~del~~ ~~trattato~~ ~~relativo~~ ~~all'adesione~~ ~~di~~ ~~detti~~ ~~paesi~~ ~~alla~~ ~~Comunità~~ ~~economica~~ ~~europea~~ ~~e~~ ~~alla~~ ~~Comunità~~ ~~europea~~ ~~dell'energia~~ ~~atomica,~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~decisione~~ ~~del~~ ~~Consiglio~~ ~~del~~ ~~22~~ ~~gennaio~~ ~~1972~~ ~~relativa~~ ~~all'adesione~~ ~~alla~~ ~~Comunità~~ ~~europea~~ ~~del~~ ~~carbone~~ ~~e~~ ~~dell'acciaio~~ ~~e~~ ~~il~~ ~~suddetto~~ ~~trattato~~ ~~si~~ ~~applicano~~ ~~ugualmente~~ ~~al~~ ~~Land~~ ~~di~~ ~~Berlino.~~

## DICHIARAZIONE

DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD  
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEL TERMINE « CITTADINI »

In occasione della firma del trattato di adesione il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fa la seguente dichiarazione:

« Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i termini " cittadini ", " cittadini degli Stati membri " o " cittadini degli Stati membri e dei paesi e territori d'oltremare " che figurano nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio o negli atti comunitari derivanti da tali trattati, indicano:

a) le persone che sono cittadini del Regno Unito e delle colonie, o le persone che sono sudditi britannici che non possiedono tale cittadinanza né la cittadinanza di un altro paese o territorio del Commonwealth, e che, nell'uno e nell'altro caso, hanno diritto di risiedere nel Regno Unito e sono pertanto esentati dal controllo del Regno Unito sull'immigrazione;

b) le persone che sono cittadini del Regno Unito e delle colonie perché sono nate o sono state iscritte nei registri dello Stato civile o naturalizzate a Gibilterra, o il cui padre sia nato o sia stato iscritto nei registri dello Stato civile o naturalizzato a Gibilterra. »

## DICHIARAZIONI

## CONCERNENTI LO SVILUPPO ECONOMICO ED INDUSTRIALE DELL'IRLANDA

Alla 6ª sessione ministeriale dei negoziati tra le Comunità e l'Irlanda, il 19 ottobre 1971, il sig. A. Moro, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, ha fatto a nome della delegazione della Comunità la dichiarazione di cui al punto I.

Il sig. P. J. Hillery, ministro degli affari esteri dell'Irlanda, ha risposto a nome della delegazione irlandese con la dichiarazione di cui al punto II.

I. *Dichiarazione fatta dal sig. A. Moro, ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, a nome della delegazione della Comunità.*

## I

1. La delegazione irlandese ha sottolineato che il governo del suo paese si trova di fronte a gravi squilibri economici e sociali di carattere regionale e strutturale. Essa ha dichiarato che tali squilibri dovrebbero essere corretti per raggiungere un grado di armonizzazione compatibile con gli obiettivi della Comunità, e segnatamente con l'attuazione dell'unione economica e monetaria. La delegazione irlandese ha chiesto alla Comunità di impegnarsi a sostenere con i suoi mezzi i programmi del governo del suo paese intesi a sanare tali squilibri e di tener pienamente conto dei problemi particolari dell'Irlanda in tale settore in occasione dell'ulteriore sviluppo di una politica regionale comunitaria di vasta portata.

2. La delegazione irlandese ha presentato alla delegazione della Comunità documenti che indicano l'orientamento e gli strumenti dei programmi regionali del suo paese. Essa ha altresì esposto come le industrie esportatrici irlandesi sono sostenute grazie a sgravi fiscali. Anche in tal caso si tratta di misure miranti a sanare gli squilibri sociali ed economici grazie allo sviluppo dell'industria.

## II

1. La delegazione della Comunità osserva in proposito che — come risulta dal preambolo del trattato di Roma — gli obiettivi fondamentali della Comunità comportano il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonché lo sviluppo armonioso delle loro economie, riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite.

2. Le politiche comuni e i vari strumenti creati dalla Comunità nei settori economico e sociale costituiscono la realizzazione concreta dei suddetti obiettivi e d'altro canto sono destinati a svilupparsi. Il Fondo sociale europeo ha ricevuto un nuovo orientamento. La Banca europea per gli investimenti aumenta sempre più il suo campo d'attività. Attualmente le istituzioni della Comunità hanno allo studio il problema di definire i nuovi strumenti comunitari che possono essere introdotti per attuare gli obiettivi della politica regionale, e così pure le relative modalità.

Gli aiuti concessi dagli Stati, compresi quelli sotto forma di esenzioni fiscali, sono sottoposti alle regole previste negli articoli da 92 a 94 del trattato CEE. Circa gli aiuti statali a finalità regionale, gioverà osservare che, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), « gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione » possono essere considerati compatibili con il mercato comune. L'esperienza dimostra che tale disposizione è abbastanza elastica da consentire agli organi comunitari di tener conto delle esigenze particolari delle regioni sfavorite.

Le esenzioni fiscali — così come gli altri aiuti esistenti in Irlanda al momento dell'adesione — saranno studiate dalla Commissione in sede normale di esame permanente degli aiuti esistenti. Se da tale esame risultasse l'impossibilità di mantenere un qualche aiuto nella forma esistente, spetterà alla Commissione, nel rispetto delle regole del trattato, fissare i termini e le modalità di transizione adeguati.

3. Dati i problemi particolari summenzionati che deve affrontare l'Irlanda, la delegazione della Comunità propone di allegare all'atto di adesione un protocollo concernente lo sviluppo economico ed industriale dell'Irlanda.

II. *Dichiarazione fatta dal sig. P. J. Hillery, ministro degli affari esteri dell'Irlanda, a nome della delegazione irlandese.*

Dichiaro con soddisfazione che la delegazione irlandese accetta il testo proposto del protocollo relativo all'Irlanda, dopo le discussioni di cui ha formato oggetto fra le nostre due delegazioni e le ottime spiegazioni sul merito fornite nella sua dichiarazione introduttiva. Il testo adottato metterà il governo irlandese in grado di far progredire i suoi piani di sviluppo eco-

nomico e sociale nella consapevolezza che la Comunità, tramite le sue istituzioni ed i suoi organi, sarà pronta a collaborare con noi nel perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissi.

In varie occasioni durante i negoziati ho richiamato l'attenzione sui problemi connessi alle disparità di livello di sviluppo economico in una entità quale la Comunità ampliata. Mi sono altresì sforzato di spiegarvi le difficoltà che un paese come l'Irlanda, situato alla periferia della Comunità ampliata, deve superare per avvicinare il suo livello di sviluppo economico a quello degli altri Stati membri. Sono pienamente consapevole che la Comunità ha la volontà e l'intenzione di perseguire l'obiettivo formulato nel trattato CEE di assicurare il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri e lo sviluppo armonioso delle loro economie. Il protocollo sul quale ci siamo oggi accordati costituisce una dimostrazione convincente della determinazione della Comunità di dare un contenuto reale a questi obiettivi fondamentali. Esso sarà uno strumento di pratica utilità per mettere il mio paese in grado di partecipare in pieno al perseguimento di tali obiettivi nella Comunità ampliata. La sua efficacia verrebbe sensibilmente accentuata dallo sviluppo di una globale politica comunitaria regionale. In proposito, mi sia consentito esprimere il mio compiacimento per gli sforzi che si stanno effettuando per fronteggiare questo importante problema nel quadro dell'evoluzione della Comunità.

Nella situazione dell'Irlanda, l'efficacia delle misure di sviluppo a livello nazionale e comunitario deve essere misurata in base al regresso della disoccupazione e dell'emigrazione e all'incremento del tenore di vita. Si tratta essenzialmente di procurare alla nostra crescente manodopera le necessarie possibilità di occupazione, senza le quali una parte rilevante delle nostre risorse economiche più preziose resterà inutilizzata o si disperderà nella emigrazione ed il ritmo dello sviluppo economico risulterà rallentato.

Il mio governo prenderà atto con soddisfazione che le discussioni odierne hanno dimostrato che l'adesione della Irlanda alla Comunità ci metterà in grado di continuare a progredire verso l'attuazione degli obiettivi indicati nel protocollo. In proposito, mi riferisco in particolare alla continuazione dell'espansione industriale che costituisce il punto nevralgico del nostro sviluppo economico generale. È per noi assolutamente essenziale poter continuare a compiere progressi in tale settore attraverso l'applicazione di efficaci misure di promozione industriale. Comprendo che gli incentivi alla nostra industria, al pari di ogni altro programma d'incentivi, saranno presi in esame in base alle regole comunitarie dopo l'adesione. Noto con soddisfazione che voi riconoscete la necessità di una politica di incentivi in Irlanda, ma che possono presentarsi problemi circa le forme particolari che il nostro programma di incentivi ha assunto nel tempo in cui siamo rimasti fuori della Comunità.

Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che in tale contesto potrebbe sorgere la questione degli impegni che abbiamo preso in precedenza. Dovremo naturalmente tener fede a tali impegni, ma saremo disposti a discutere sotto tutti gli aspetti il passaggio a qualsiasi nuovo sistema di incentivi che si possa concepire e collaboreremo adeguatamente alla soluzione di tali problemi.

Sono pienamente soddisfatto di quanto avete dichiarato circa la natura flessibile della corrispondente disposizione del trattato, secondo la quale le istituzioni della Comunità, nell'esaminare i nostri incentivi, terranno pienamente conto dei nostri problemi specifici. Alla luce dell'identità di obiet-

tivi del governo irlandese e della Comunità, prendo pure atto con soddisfazione che, nel caso in cui si rendano necessari adeguamenti di tali incentivi, il governo irlandese potrà continuare ad assicurare lo sviluppo della industria irlandese e ottenere il costante miglioramento del livello della occupazione e del tenore di vita.

Infine, mi sia consentito esprimere il mio apprezzamento per la simpatia e la comprensione dimostrata dalla Comunità nell'impostare ed esaminare i nostri problemi regionali e il problema degli incentivi all'industria che, per il mio paese, sono della massima importanza. L'accordo concluso è una felice premessa della nostra futura cooperazione nell'ambito della Comunità ampliata per il perseguimento degli obiettivi fondamentali del trattato. Considero tale futura cooperazione lo strumento grazie al quale noi, in Irlanda, possiamo meglio realizzare i nostri obiettivi nazionali in materia economica.

#### DICHIARAZIONI

##### CONCERNENTI IL LATTE LIQUIDO, LE CARNI SUINE E LE UOVA

Alla 2ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunità ed il Regno Unito, il 27 ottobre 1970, il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito, ed il signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, a nome della delegazione della Comunità, hanno fatto le due dichiarazioni che figurano qui di seguito.

In conclusione, le due delegazioni hanno constatato che un accordo è stato raggiunto sulla base di queste due dichiarazioni.

#### 1. *Dichiarazione fatta dal signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito.*

1. Alla 1ª sessione ministeriale, del 21 luglio, il mio predecessore ha dichiarato che il Regno Unito è disposto ad adottare la politica agricola comune in una Comunità ampliata. Egli ha tuttavia aggiunto che dovremmo esaminare accuratamente un certo numero di punti, in particolare le ripercussioni dei regimi comunitari relativi al latte, alle carni suine e alle uova sulla produzione, la commercializzazione ed il consumo nel Regno Unito.

2. La materia è poi stata ampiamente esaminata e discussa, sia colla Commissione a livello tecnico sia più in generale nelle riunioni dei supplenti. Nostro obiettivo è stato di esaminare se sia presumibile si presentino gravi problemi e, in caso affermativo, di trovare il miglior modo di evitarli. Sono lieto di poter dire che la Comunità ci ha fornito ampie spiegazioni e ha dato prova di comprensione, il che ha contribuito a chiarire notevolmente il dibattito. Posso dunque confidare che potremo raggiungere un accordo su tali problemi, che così non graveranno più sui nostri futuri lavori.

#### *Latte*

Riteniamo importante, nell'interesse della Comunità e del Regno Unito, essere in grado di fornire latte liquido in misura adeguata per soddisfare alla domanda del consumo in tutto il paese e per tutto l'anno. Alla luce

della conferma, dataci dalla Comunità, che la nostra concezione del problema e della natura del sistema in vigore e proposto è esatta, riteniamo che ciò sia possibile. È perciò importante che io richiami i punti principali di tale concezione, e precisamente:

i) uno degli obiettivi della politica agricola comune è utilizzare in tutta la Comunità il latte quanto più possibile allo stato liquido; tale politica non dovrebbe dunque essere applicata in modo da ostacolare la realizzazione di tale proposito;

ii) la differenza di prezzo fra il latte destinato alla trasformazione ed il latte per uso alimentare contemplata nella risoluzione del Consiglio del 24 luglio 1966 non ha carattere obbligatorio; tale risoluzione sarà sostituita a tempo debito da una regolamentazione comunitaria nel settore del latte; a norma delle disposizioni attualmente vigenti, gli Stati membri sono liberi di fissare prezzi per la vendita al dettaglio del latte destinato all'uso alimentare, ma non ne hanno l'obbligo;

iii) il regolamento (CEE) n. 804/68 si riferisce soltanto alle misure che i governi degli Stati membri adottano per consentire un equilibrio dei prezzi; pertanto una organizzazione non governativa di produttori, a condizione che agisca in conformità delle disposizioni del trattato CEE e del diritto derivato, è libera di fornire, di propria iniziativa, latte ovunque essa reputi vantaggioso per i propri membri, di raccogliere le entrate in un fondo comune e di retribuire i propri membri come meglio intende.

#### *Carni suine*

Consideriamo che sia nell'interesse di una Comunità ampliata, che nel con-  
condo le previsioni sarà più che autosufficiente nel settore delle carni suine, assicurare un'adeguata stabilità del mercato, compresa la stabilità sul mercato britannico del bacon. Il sistema attuale della Comunità, che assorbe annualmente un quantitativo di circa 640.000 tonnellate di bacon per un miliardo di u. c. Tale mercato potrebbe però dare un grande contributo alla stabilità non solo a vantaggio dei produttori di bacon del Regno Unito e di altri paesi, i quali sono direttamente interessati, ma di tutti i produttori di carni suine in una Comunità allargata.

Noi non abbiamo concluso, dalle nostre discussioni, che la regolamentazione comunitaria attuale nel settore delle carni suine sia necessariamente inadeguata o non idonea alla nuova situazione conseguente all'ampliamento.

Consideriamo però un punto essenziale ottenere il vostro riconoscimento dell'importanza intrinseca del mercato del bacon in una Comunità ampliata; dei benefici che la sua ulteriore stabilità in eque condizioni di concorrenza apporterà alla produzione di carni suine in tutta la Comunità; e della necessità, quindi, di tenere sotto attento controllo questa situazione durante il periodo transitorio e al di là di esso.

#### *Uova*

La Comunità ampliata sarà autosufficiente quanto al suo fabbisogno di uova, per cui i prezzi saranno determinati piuttosto da fattori del mercato interno che dall'applicazione di misure relative alle importazioni. Poiché, ciò già vale sia per la Comunità attuale che per il Regno Unito, il mercato

della Comunità, ampliata potrà essere soggetto a fluttuazioni di prezzi della stessa natura, per quanto forse un po' più accentuate, di quelle registrate attualmente sui singoli mercati.

D'altro canto, la tendenza alla concentrazione della produzione nelle mani di produttori specializzati e gli sviluppi paralleli nella commercializzazione, potrebbero avere l'effetto di ridurre, a lungo termine, la instabilità del mercato, per ciò che saremo in grado di adattarci ai regimi comunitari.

3. Se ora voi siete in grado di confermare formalmente che la nostra concezione delle possibilità a noi aperte nel settore del latte è esatta; se inoltre potete accettare le opinioni che ho espresso circa l'importanza e le caratteristiche del mercato del bacon in una Comunità ampliata e riconoscere l'esigenza di stabilità nel settore delle carni suine e delle uova, da parte nostra possiamo confermare di non aver bisogno di sollevare ulteriori problemi su tale prodotto nel corso dei negoziati, se non nel contesto generale delle misure transitorie.

*Dichiarazione fatta dal signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, a nome della delegazione della Comunità.*

La delegazione della Comunità condivide la vostra analisi sugli obiettivi della politica comune nel settore del latte e sulle attuali possibilità nel settore della fissazione del prezzo al minuto del latte alimentare e nel settore delle attività delle organizzazioni non governative di produttori. Essa ricorda, ove fosse necessario, che il divieto delle misure nazionali che consentono una péréquazione tra i prezzi dei vari prodotti lattiero-caseari, stipulato nel regolamento (CEE) n. 804/68, comprende del pari tutte le legislazioni nazionali che perseguono tale péréquazione.

La delegazione della Comunità può accettare la vostra dichiarazione circa l'importanza e le caratteristiche del mercato del bacon in una Comunità ampliata. Sulla scorta degli obiettivi perseguiti dalla politica comune nel settore delle carni suine e delle uova, essa condivide la vostra preoccupazione di stabilità in questi settori.

Nel prendere atto della dichiarazione della delegazione del Regno Unito, la delegazione della Comunità è lieta di constatare che le vigenti regolamentazioni nei tre settori menzionati non dovranno essere modificate per tener conto delle preoccupazioni manifestate dalla delegazione del Regno Unito.

#### DICHIARAZIONE

##### CONCERNENTE IL SISTEMA DI FISSAZIONE DEI PREZZI AGRICOLI DELLA COMUNITÀ

Alla 2ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunità ed il Regno Unito, il 27 ottobre 1970, il signor W. Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, ha fatto a nome della delegazione della Comunità una dichiarazione concernente il sistema di fissazione dei prezzi agricoli della Comunità.

Il signor John G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, ha dato, a nome della delegazione del Regno Unito, il suo consenso su tale dichiarazione. Egli ha aggiunto di non dubitare dell'importanza, per tutti, di tali

esami del settore agricolo e dell'intenzione di mantenere contatti sostanziali ed efficaci in particolare con le organizzazioni professionali di produttori organizzate a livello comunitario.

In conclusione, le due delegazioni hanno constatato che un accordo è stato raggiunto nei termini indicati nella seguente dichiarazione del signor W. Scheel:

« 1. Dopo le discussioni svoltesi nel 1962 su questo stesso argomento, è stato instaurato nella Comunità un esame annuale della situazione della agricoltura e dei mercati agricoli, posto nel contesto della procedura di fissazione dei prezzi comunitari.

Tale procedura presenta le seguenti caratteristiche:

In generale, i vari regolamenti agricoli stipulano che il Consiglio, su proposta della Commissione, fissi ogni anno per la Comunità, anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, l'insieme dei prezzi agricoli per i quali l'organizzazione comune dei mercati impone tale fissazione dei prezzi.

Nel presentare le sue proposte, la Commissione trasmette una relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura e dei mercati agricoli. La trasmissione di questa relazione annuale è fatta in ossequio ad obblighi giuridici e ad impegni assunti dalla Commissione.

La relazione viene elaborata dalla Commissione e si basa sugli adeguati dati statistici e contabili provenienti da tutte le fonti disponibili, nazionali e comunitarie.

L'analisi contenuta nella relazione comprende l'esame:

— della situazione economica dell'agricoltura e della sua evoluzione complessiva, a livello nazionale e comunitario, nonché nel contesto della economia generale;

— del mercato per prodotti o gruppi di prodotti, onde dare un sommario della situazione e dell'evoluzione delle caratteristiche del medesimo.

L'esame dei dati svolto dalla Commissione comprende in particolare informazioni concernenti le tendenze dei prezzi e dei costi, l'occupazione, la produttività e i redditi agricoli.

I prezzi agricoli vengono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE; ciò implica la consultazione dell'Assemblea.

A tal fine le proposte della Commissione, accompagnate dalla relazione annuale, le vengono inviate e danno luogo ad un dibattito generale sulla politica agricola comune.

Il Comitato economico e sociale, composto da rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, viene d'altronde regolarmente consultato circa le proposte e la relazione in questione. Per quanto attiene alle funzioni che tale Comitato deve svolgere, l'articolo 47 del trattato CEE prevede che la sezione dell'agricoltura è incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198 del trattato CEE.

Prima, durante e dopo l'elaborazione della relazione annuale e delle proposte dei prezzi da parte della Commissione, si svolgono contatti con le

organizzazioni professionali agricole, organizzate a livello comunitario. Tali contatti comprendono una discussione dei dati statistici e degli altri dati che incidono sulla situazione e sulle prospettive economiche dell'agricoltura che la Commissione prende in considerazione nella sua relazione al Consiglio.

La natura dei prezzi adottati nel contesto della politica agricola comune ha indotto la Commissione a non limitare questi contatti ai soli settori agricoli, ma a mantenerli del pari con gli ambienti industriali, commerciali e sindacali e con i consumatori.

Questi contatti offrono a tutti gli ambienti interessati l'occasione di esporre le loro osservazioni o rivendicazioni. Essi consentono d'altronde alla Commissione di elaborare con piena cognizione della posizione degli interessati la sua relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura e le sue proposte in materia di prezzi.

Le consultazioni dell'Assemblea e del Comitato economico e sociale durante il processo di formazione della volontà politica che porterà alla decisione finale del Consiglio, insieme ai contatti continui e diretti tra la istituzione incaricata dell'elaborazione della relazione e delle proposte e le organizzazioni degli ambienti interessati, offrono l'adeguata garanzia che sono tenuti in equilibrata considerazione gli interessi di tutti coloro che le decisioni in discussione concernono.

2. Resta inteso che questa procedura non esclude che anche gli Stati membri procedano ad esami annuali della situazione della loro agricoltura, in contatto con le organizzazioni professionali interessate e secondo le procedure nazionali.

3. La delegazione della Comunità propone:

— che la conferenza constati che le procedure e le prassi comunitarie, nonché le procedure e le prassi nazionali vigenti, prevederanno adeguati contatti con gli organismi professionali interessati;

— che la conferenza prenda inoltre atto dell'intenzione delle istituzioni della Comunità di estendere alla Comunità ampliata le prassi e le procedure esposte sopra, al paragrafo 1;

— che la conferenza consideri che, in applicazione dei due capoversi precedenti, nella Comunità ampliata verrà garantito un sistema che consenta di esaminare le condizioni economiche e le prospettive dell'agricoltura e di mantenere gli appropriati contatti con le organizzazioni professionali di produttori nonché con le altre organizzazioni e gli altri ambienti interessati. »

#### DICHIARAZIONI

##### CONCERNENTI LE ATTIVITÀ AGRICOLE NELLE REGIONI MONTANE

All'8ª sessione ministeriale dei negoziati tra la Comunità ed il Regno Unito, il 21, 22 e 23 giugno 1971, il signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, ha fatto a nome della delegazione del Regno Unito la dichiarazione che figura qui di seguito al punto I.

Il signor M. Schumann, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, ha risposto a nome della delegazione della Comunità con la dichiarazione che figura qui di seguito al punto II.

I. *Dichiarazione fatta dal signor G. Rippon, Cancelliere del Ducato di Lancaster, a nome della delegazione del Regno Unito.*

Nella sua dichiarazione inaugurale alla Conferenza del 30 giugno 1970, il signor Barber fra gli altri problemi agricoli accennò a quelli inerenti alle regioni montane. La Scozia, il Galles, l'Irlanda del Nord e l'Inghilterra settentrionale e sud-occidentale sono costituite in parte da regioni montane, le quali, per motivi climatici, di struttura del terreno e geografici, sono adatte soltanto all'allevamento estensivo del bestiame.

Le aziende agricole di tali regioni hanno una sfera d'attività limitata e per forza di cose sono particolarmente sensibili alle condizioni del mercato; elevati prezzi finali non sono sufficienti per salvaguardarne la vitalità. Sotto il nostro attuale regime esse ricevono pertanto assistenza sia nell'ambito della nostra politica economica e sociale in generale, sia nell'ambito della nostra politica agricola. Vari membri attuali della Comunità hanno certamente regioni con problemi simili e beninteso tratteremo i nostri, come già state facendo, conformemente al trattato e alla politica agricola comune. Gradirei che la Comunità confermasse il mio punto di vista al riguardo, ossia che è necessario che tutti i membri della Comunità ampliata che si trovano di fronte a situazioni del genere cerchino di mantenere equi redditi agli agricoltori delle regioni in questione.

II. *Dichiarazione fatta dal signor M. Schumann, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, a nome della delegazione della Comunità.*

La delegazione della Comunità ha preso attenta nota della dichiarazione della delegazione del Regno Unito relativa alle attività agricole nelle regioni montane del Regno Unito stesso ed alle misure adottate in loro favore.

In risposta alla dichiarazione, la delegazione della Comunità è in grado di fare la seguente comunicazione:

La Comunità è consapevole delle condizioni particolari delle regioni agricole montane rispetto alle altre regioni del Regno Unito, come del resto delle differenze, a volte assai rilevanti, fra regioni e regioni degli Stati membri della Comunità attuale.

Le condizioni particolari di talune regioni della Comunità ampliata possono in effetti richiedere azioni intese a cercare di risolvere i problemi da esse creati, segnatamente per conservare equi redditi agli agricoltori delle regioni stesse.

Naturalmente tali azioni, come testé avete fatto presente, devono essere conformi alle disposizioni del trattato e della politica agricola comune.

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI  
E ALTRE MISURE DA PRENDERE  
DURANTE IL PERIODO CHE PRECEDE L'ADESIONE

I

PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE  
PER L'ADOZIONE DI TALUNE DECISIONI

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, denominati in appresso Stati aderenti, ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunità viene resa nota agli Stati aderenti dopo la trasmissione al Consiglio.

2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata di uno Stato aderente, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunità e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un Comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunità e degli Stati aderenti.

5. Da parte delle Comunità, membri del Comitato interinale sono i membri del Comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine e che, di regola, sono i loro aggiunti. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il Comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunità ai fini della adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su domanda di uno Stato aderente.

9. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dagli Stati aderenti e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla loro qualità di futuri membri delle Comunità.

II

Il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prendono le misure necessarie affinché la loro adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, gli Stati aderenti saranno invitati a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

III

Per quanto riguarda le trattative per gli accordi previsti con gli Stati dell'EFTA che non hanno chiesto l'adesione alle Comunità europee nonché le trattative per taluni adattamenti degli accordi conclusi nel quadro dei trattati CECA e CEE, i rappresentanti degli Stati aderenti sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri originari.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1° gennaio 1973 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunità. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti degli Stati aderenti secondo la procedura di cui al comma precedente.

IV

Per quanto riguarda il trattato di non proliferazione delle armi atomiche, il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno di Norvegia coordinano le loro posizioni con quella della Comunità europea dell'energia atomica nelle trattative per un accordo di controllo con l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Essi chiedono di includere negli accordi di controllo che potrebbero concludere con l'AIEA una clausola che permetta loro di sostituirli prontamente dopo l'adesione con l'accordo di controllo che la Comunità avesse concluso con l'Agenzia.

Il Regno Unito e la Comunità incominciano durante il periodo che precede l'adesione le consultazioni risultanti dal fatto che il sistema di controllo e l'ispezione applicabile in virtù dell'accordo tra taluni Stati membri e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la AIEA, dall'altra, sarà accettato dal Regno Unito.

V

Le consultazioni tra gli Stati membri aderenti e la Commissione, di cui all'articolo 120, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancora prima dell'adesione.

VI

Gli Stati aderenti s'impegnano a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 dei protocolli da 25 a 28 concernenti gli scambi di cognizioni nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detti protocolli.

VII

Le istituzioni delle Comunità emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 153 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati.

VIII

La Comunità adotta le disposizioni necessarie affinché le misure indicate nel protocollo n. 19 concernente le bevande alcoliche ottenute da cereali entrino in vigore dal momento dell'adesione.